

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale

N. 2 Reg.

Seduta del 15/01/2015

OGGETTO: DIRETTIVE IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI ACCORDI PREVISTI DALLA L.10/11/2014, N.162 IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO.

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese gennaio alle ore 12:30 nella Sala delle Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
1. CASTELLARI Elena	Sindaco		X
2. GOZZI Ruggero	Vicesindaco	X	
3. ARCANGELI Gilberto	Assessore		X
4. GUIDUCCI Carlo	Assessore	X	
5. SANCHI Claudia	Assessore esterno	X	

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furi con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Vice Sindaco, Ruggero Gozzi.

Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, **FAVOREVOLE**;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, **FAVOREVOLE**;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE LA GIUNTA COMUNALE

Viste le attribuzioni conferite al Sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.P.R. 396/2000, nonché la legge 898 del 1970 in materia di divorzio e separazione;

Vista – da ultimo – la norma contenuta nella Legge 10 novembre 2014 n. 162, di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 ed, in particolare, l'art. 12 della legge sopra citata che prevede la possibilità, alle condizioni ivi prescritte, che i coniugi sottoscrivano davanti all'ufficiale dello stato civile *“un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”*;

PRESO ATTO delle nuove competenze attribuite all'ufficiale di stato civile dalla normativa sopra richiamata e della conseguente necessità di farvi fronte con il personale attualmente in dotazione e che ricopre la suddetta funzione;

RICORDATO che il personale che si occupa di stato civile – assegnato all'ufficio comunale denominato unitariamente “Ufficio servizi demografici” - svolge anche funzioni di anagrafe, elettorale, leva, statistica demografica, tutte funzioni di competenza statale attribuite al Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo e su delega ricevuta;

RICHIAMATO, inoltre, il comma 6 del citato art. 12 che recita:

“6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.”

RICHIAMATO, infine, l'art. 6, comma 4, della legge sopra citata, come sotto riportato:

“ 4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”.

SENTITO il Sindaco/Ufficiale di Governo;

RITENUTO, per quanto sopra, opportuno impartire - ai sensi dell' art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi - apposita direttiva, al fine di consentire, congiuntamente e separatamente, nel rispetto delle prerogative e degli adempimenti da porre in essere da ciascun soggetto coinvolto, l'applicazione della nuova normativa sopra richiamata;

PROPONE

1. Di disporre - per le finalità di cui all'art. 12 legge n. 162/2014 – che gli ufficiali di stato civile delegati dal Sindaco adottino un “sistema” di ricezione delle dichiarazioni in materia di separazione e divorzio con appuntamenti concentrati in un unico giorno della settimana; l'individuazione di tale giorno viene demandato all'ufficiale di stato civile Istruttore direttivo cat. D dell'Ufficio Servizi Demografici, in modo che possa armonizzarlo con le varie scadenze ed adempimenti di competenza “statale” che caratterizzano l'attività dell'Ufficio in questione;
2. Di determinare il diritto fisso previsto dall'art. 12 comma 6 della legge 10 novembre 2014 n. 162 in misura “pari” all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
3. Di disporre - in attesa di ulteriori e precise indicazioni ministeriali in merito - che, qualora gli ufficiali di stato civile delegati nell'esercizio delle loro funzioni rilevino la mancata osservanza dei termini previsti per la trasmissione delle convenzioni di negoziazione assistita, gli stessi effettuino espressa segnalazione al Sindaco ed al Responsabile del Servizio Amministrativo, per l'avvio dell'iter di elevazione della sanzione ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 10 novembre 2014 n. 162 ;

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere in merito,

PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL VICESINDACO

Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Rosanna Furi

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **16/01/2015** al **31/01/2015**, come prescritto dall'art.124, comma 1 °, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
- E' stata trasmessa, con lettera prot. n. **221** in data **16/01/2015** ai capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ◇ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 10/02/2015

Il Responsabile del Servizio

Anna Salvatori